



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 5/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: terzo svincolo parziale della fideiussione presentata da Hotel Savoia di Michela e Cristian Marin & C. sas a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per l'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch.

Il giorno **18/01/2018** alle ore **20.00**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Giovanella Alberto;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: terzo svincolo parziale della fideiussione presentata da Hotel Savoia di Michela e Cristian Marin & C. sas a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per l'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch.

In data 24 luglio 2013 (rep. n. 8.921, atto n. 6.252, notaio dott. Guglielmo Giovanni Reina) è stato sottoscritto con Hotel Savoia di Michela e Cristian Marin & C. sas il contratto d'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch, di proprietà della Comunità delle Regole. Il canone d'affitto annuo è attualmente pari a 423.535,40 € (i.v.a. inclusa, rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT). Tale affitto d'azienda terminerà il 31 maggio 2019, fatta salva la possibilità di una proroga per ulteriori tre anni.

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa affittuaria ha presentato una fideiussione di 826.050,06 € prestata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est spa, con sede a Trento (n. 00/97004 del 24 luglio 2013, prot. 2852/2013).

Ai sensi dell'art. 20 del contratto sopra citato "su richiesta dell'affittuario, e in mancanza di specifici inadempimenti da parte di questo, il proprietario acconsentirà per iscritto che l'importo della fideiussione venga ridotto annualmente, a partire dal termine del secondo anno di contratto (31 maggio 2015) in ragione di 1/8 (un ottavo) dell'importo iniziale della fideiussione".

Con deliberazioni n. 93/2015 e n. 41/2017 il Comitato Amministrativo, a seguito di specifiche richieste dell'affittuaria e ricorrendo la condizione contrattuale sopra citata, ha svincolato due ottavi di detta garanzia fideiussoria.

Con nota di data 17 gennaio 2018 (prot. n. 187/2018), l'affittuaria ha chiesto il terzo svincolo parziale della garanzia fideiussoria. Nei giorni scorsi, a seguito del pagamento della rata semestrale del canone di affitto nonché degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento, si è avverata la condizione contrattuale sopra citata finalizzata a detto svincolo.

Inoltre, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria della Comunità delle Regole, per quanto di loro rispettiva competenza, hanno dichiarato che nulla osta al terzo svincolo di un ottavo della garanzia in parola, pari a 103.256,26 €.

Pertanto, la garanzia residua sarà pari a 516.281,28 €.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita e condivisa la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1/2018 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio della gestione finanziaria nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2018" e richiamata a tal fine la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di procedere con l'iter di svincolo della garanzia nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di svincolare, per i motivi esposti in premessa, la fideiussione presentata da Hotel Savoia di Michela e Cristian Marin & C. sas a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per l'affitto dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch, prestata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est spa (n. 00/97004 del 24 luglio 2013, prot. 2852/2013), per l'importo corrispondente ad un ottavo della fideiussione originariamente presentata, ossia 103.256,26 €, come richiesto dall'affittuaria con nota del 17 gennaio 2018 (prot. n. 187/2018) ed ai sensi dell'art. 20 del contratto d'affitto di azienda firmato il 24 luglio 2013, ricorrendo attualmente i presupposti indicati in detta disposizione contrattuale;
2. di evidenziare che, a seguito dello svincolo parziale di cui sopra nonché di quelli effettuati con deliberazioni n. 93/2015 e n. 41/2017, la garanzia fideiussoria in parola risulterà essere di 516.281,28 €;
3. di inviare una copia del presente provvedimento all'affittuaria nonché all'istituto bancario fideiussore;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di procedere con l'iter di svincolo della garanzia nel più breve tempo possibile;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 18/01/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 23/01/2018 al 02/02/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani